REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA

Seconda Sezione Civile

Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello, iscritta al n. 58062 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, posta in decisione all'udienza del 18.3.2016 e vertente

tra

presso lo studio dell'Avv. Laila Perciballi che lo rappresenta e difende per procura in atti,

- appellante -

e

elettivamente domiciliato in Mara, Mara del legale rappresentante pro-tempore, presso lo studio dell'Avv. Stefania Di Stefani che lo rappresenta e difende per procura in atti,

- appellato -

e



(in persona del sindaco pro-tempore, domiciliato in Roma, (Allerenta Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Garofoli per procura in atti

- appellato -

e

a, in persona del prefetto pro-tempore,

- appellato - contumace -

FATTO

Con citazione ritualmente notificata, **Caracte** proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 9371/12, depositata il 19.3.2012, con la quale era rigettata l'opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo n. 0972009000402458 per sanzioni amministrative relative a violazioni al codice della strada.

L'appellante lamentava il difetto di motivazione, la impugnabilità del preavviso di fermo, la sua illegittima iscrizione, l'assenza di titolo esecutivo, la omessa notifica dei verbali e la loro nullità.

Si costituivano "e restava contumace." e Restava contumace.

All'udienza del 18.3.2016 l'appellante concludeva per l'accoglimento del gravame e la condanna al risarcimento dei danni, anche ex art. 96 c.p.c., especiale ed "Gravame" per il suo rigetto ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.

DIRITTO

Preliminarmente si afferma la autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo.

Infatti, il fermo ed il preavviso di fermo di beni mobili registrati non costituiscono atto di espropriazione forzata, ma di una procedura a questa alternativa, la cui



impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le norme generali in tema di riparto della competenza per materia e per valore.

In particolare, la giurisprudenza più recente ha precisato che "Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore" (Cass. civ., Sez. Unite, 22/07/2015, n. 15354. Conforme Cass. civ., Sez. II, 17/11/2015, n. 23502. Per il preavviso di fermo si vedano in particolare Cass. civ., Sez. Unite, 18/10/2012, n. 17844 e Cass. civ., Sez. III, 06/12/2011, n. 26196).

Ciò premesso, il gravame merita accoglimento per un motivo che si presenta assorbente.

In via generale il provvedimento amministrativo deve ritenersi sufficientemente motivato attraverso il richiamo agli atti presupposti, dove è indicata anche la normativa violata.

Per altro aspetto, la giurisprudenza ha comunque precisato, proprio in relazione all'art. 7, 1° comma, della legge n. 212/00 invocato dall'appellante, il quale, peraltro, riguarda specificatamente gli atti dell'amministrazione finanziaria, che il difetto di motivazione dell'atto, il quale faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché l'atto sia stato impugnato dal contribuente che abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione per averli puntualmente contestati, omettendo tuttavia di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto



il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. civ., Sez. III, 25/02/2016, n. 3707), o ancora che l'obbligo motivazionale è adempiuto anche "per relationem" a condizione che nel provvedimento notificato sia riprodotto il contenuto essenziale degli atti presupposti, in modo da consentire di avere contezza degli elementi essenziali della motivazione (Cass. civ., Sez. VI - 5, 15/12/2015, n. 25249).

Tuttavia, per quanto concerne il fermo amministrativo, si è in presenza di uno strumento di autotutela atipico, il quale opera in maniera incisiva ed unilaterale sui rapporti patrimoniali tra l'amministrazione ed i privati contraenti, di guisa che lo stesso, al pari di tutti gli atti che sono espressione del potere di autotutela, deve fondarsi sui presupposti certi, i quali devono essere evidenziati in una motivazione rigorosa.

In particolare, la motivazione per essere esauriente deve dare conto del pericolo di inadempimento, del diritto della amministrazione, e, principalmente, della proporzionalità tra l'importanza ed il valore del bene di cui si dispone il blocco ed il danno effettivamente subito da parte dell'amministrazione, e quindi, il presunto credito (Cons. Stato, Sez. IV, 21/04/2010, n. 2271; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 30/07/2008, n. 7724; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 24/06/2008, n. 6123; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 13/06/2007, n. 5397; Trib. Brindisi, 03/04/2003).

Sul punto si è pronunciato anche il Tribunale di Roma, secondo il quale "Nei confronti del preavviso di fermo amministrativo può però essere emesso un ordine di sospensione ex art. 700 c.p.c., valutando la mancanza di una congrua motivazione sotto il profilo della sproporzione tra l'importo del credito vantato ed il valore del bene assoggetto al vincolo. Quanto al "periculum", esso deve essere ravvisato nel pregiudizio connesso alla limitazione del movimento del debitore, anche per esigenze professionali" (Trib. (Ord.) Roma, 08/08/2006).



Nella fattispecie il fermo è disposto per un importo di euro 1.161,40 sul veicolo di proprietà dell'appellante.

Trattasi, dunque, di un importo sostanzialmente irrisorio rispetto al gravoso vincolo che si determina in capo alla parte privata, la quale si vede in sostanza menomata totalmente nella possibilità di uso e godimento del bene, peraltro incidendo sul diritto costituzionalmente garantito di libera circolazione.

Sussiste, dunque, una sproporzione tra credito vantato e bene aggredito e, per altro aspetto, di questo evidente squilibrio non viene data alcuna giustificazione o motivazione.

Da quanto esposto consegue, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, l'annullamento dell'atto opposto.

Non è, invece, ravvisabile alcun danno perché non provato.

Anche la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, poiché non risulta che gli appellati abbiano resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:

a) accoglie l'appello; b) annulla la sentenza impugnata; c) annulla il preavviso di fermo n. 0972009000402458; d) rigetta le domande di risarcimento danni ed ex art. 96 c.p.c.; e) condanna "Compositione", in persona del legale rappresentante pro-tempore, compositione, in persona del sindaco pro-tempore, e la Prefettura di processuali del giudizio di primo grado che liquida in euro 700,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore; f) condanna "Compositione", in persona del legale rappresentante pro-tempore, condanna "Compositione", in persona del legale rappresentante pro-tempore, condanna "Compositione", in persona del legale rappresentante



processuali del giudizio di appello che liquida in euro 1.100,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.

Roma, 19.9.2016

Il Giudice

Dr. Corrado Cartoni

